



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5732

Seduta del 21/12/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali
LETIZIA MORATTI Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AI CAPI DA II A VII DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 16 DEL 4 AGOSTO 2003 "REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 21 COMMA 9, 26 COMMA 3, 27 COMMA 4, 39 COMMA 1 E 43 COMMA 2 DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993 N. 26 - NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA" - (RICHIEDA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che, all’art. 5, prevede la costituzione di un Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, chiamato ad esprimere pareri anche in relazione a proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della stessa Provincia;

VISTA la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1221 recante le modalità di funzionamento del sopracitato Comitato paritetico;

VISTO il regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 “Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria””;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche ai Capi da II a VII del suddetto regolamento per le ragioni evidenziate nella relazione illustrativa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

DATO ATTO, altresì, che sarà acquisito, nel corso dell’iter consiliare delle proposte di modifica, il parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, così come consentito dall’art. 4 dell’Allegato alla d.g.r. 1221/2019;

VISTA la legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1 “Statuto d’autonomia della Lombardia” e, in particolare, l’art. 42 in base al quale i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;



All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse

1. di approvare le allegate proposte di modifica ai Capi da II a VII del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 “Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, corredate di relazione illustrativa, tutto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporne la trasmissione al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della d.g.r. n. XI/1221 del 4 febbraio 2019;
3. di disporne altresì la trasmissione alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 42 dello Statuto.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Modifiche ai Capi da II a VII del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

Art. 1

(Modifiche ai Capi da II a VII del r.r. 16/2003)

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "in tre tipologie a seconda delle caratteristiche di ciascuna di esse, e vengono convenzionalmente classificate" sono sopprese e le parole: "come specificato nei successivi articoli" sono sostituite dalle seguenti: "*come previsto dall'articolo 21 della l.r. 26/1993*";
- b) al comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola: "cani" sono inserite le seguenti: "*da caccia e le prove cinofile*" e la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "*possono*";
- c) il comma 1 dell'articolo 3 è abrogato;
- d) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: "ad esercitare prove cinofile nelle zone A" sono sostituite dalle seguenti: "*ad istituire zone A destinate alle prove cinofile*";
- e) alla rubrica dell'articolo 4, dopo la parola: "prove" è inserita la seguente: "*cinofile*";
- f) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "*ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio*";
- g) il comma 1 dell'articolo 5 è abrogato;
- h) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone B. Tali zone, se giornaliere e relative a prove cinofile effettuate esclusivamente su selvaggina naturale, possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell'ente gestore."
- i) il comma 3 dell'articolo 5 è abrogato;
- j) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"4. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e del comparto di maggior tutela della zona Alpi, possono autorizzare, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l'esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento."
- k) il comma 1 dell'articolo 6 è abrogato;
- l) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di durata triennale" sono sopprese e le parole: "anatra germanata" sono sostituite dalle seguenti: "*germano reale forma domestica*";
- m) al comma 4 dell'articolo 6, le parole: "alla provincia l'autorizzazione alla gestione" sono sostituite dalle seguenti: "*ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione*";
- n) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "dalla Provincia o dalla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "*dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio*";

o) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone C deve essere richiesta entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C deve essere richiesta almeno 30 giorni prima. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione delle zone B per l'allenamento e l'addestramento dei cani può essere richiesta senza limiti temporali”;

p) al primo trattino del comma 2 dell'articolo 7, le parole: “con evidenziata la zona richiesta” sono sostituite dalle seguenti: *“con evidenziati i fogli e i mappali relativi alla zona richiesta”*;

q) il settimo trattino del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;

r) all'ultimo trattino del comma 2 dell'articolo 7, la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: *“La Regione o la Provincia di Sondrio”*;

s) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: “predisposti a cura della Provincia” sono soppresse;

t) al comma 1 dell'articolo 10, sono soppresse le parole: “per un importo massimo come di seguito indicato:

a) sino a € 25,00 per ogni cane da ferma o da cerca;

b) sino a € 35,00 per ogni coppia di cani da seguita o per mute fino a 10 cani da seguita.”;

u) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 sono abrogati;

v) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile numerato che ne legittima il possesso e l'utilizzo, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici della Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.”;

w) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 sono abrogati;

x) l'articolo 14 è abrogato;

y) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“1. E' vietato impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.”;

z) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato;

aa) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Cacce di specializzazione)

1. Le cacce di specializzazione vengono esercitate esclusivamente per specie o gruppi di specie.”;

bb) l'articolo 17 è abrogato;

cc) l'alinea del comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. I comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, nel proporre alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio i piani di prelievo in forma selettiva degli ungulati, si attengono ai seguenti criteri.”;

dd) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è inserito il seguente:

“1 bis I piani di prelievo di cui al comma 1 sono approvati con decreti dei dirigenti competenti.”;

ee) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente i cacciatori in possesso di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento di un esame da sostenersi davanti ad un'apposita commissione. L'esame consiste in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica volti a dimostrare un'adeguata preparazione. I cacciatori abilitati sono iscritti in un elenco tenuto presso i competenti uffici della Regione o della Provincia

di Sondrio. Per l'assistenza ai cacciatori di selezione è necessario conseguire un'ulteriore abilitazione a seguito del superamento di un esame orale da sostenere presso apposita commissione. I cacciatori in possesso dell'ulteriore abilitazione sono iscritti nell'elenco degli accompagnatori istituito presso la Regione o la Provincia di Sondrio. Gli elenchi di cui al presente comma sono costituiti con decreto del dirigente competente. Con decreto dirigenziale sono altresì definite le relative modalità di tenuta. In fase di prima costituzione, negli elenchi sono iscritti di diritto i cacciatori di selezione e gli accompagnatori già inseriti nei rispettivi albi provinciali.”;

ff) il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato;

gg) al comma 1 dell'articolo 19, le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “*I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio*” e la parola: “determina” è sostituita dalla seguente: “*determinano*”;

hh) al comma 2 dell'articolo 19, le parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “*I competenti uffici della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio*” e le parole: “realizzato di concerto con i Comitati di gestione” sono sopprese;

ii) i commi 1 e 3 dell'articolo 20 sono abrogati;

jj) al comma 2 dell'articolo 20, le parole: “ai cacciatori ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “*agli ammessi*”;

kk) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: “capocaccia” è sostituita dalla seguente: “*caposquadra*”;

ll) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, il numero: “50” è sostituito dal seguente: “45”;

mm) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 21 è soppresso;

nn) al comma 1 dell'articolo 22, le parole: “dalla legge n. 473 del 22 novembre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “*dall'articolo 544-ter del codice penale*” e le parole: “della provincia territorialmente competente” sono sostituite dalle seguenti: “*dei competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio*”;

oo) al comma 2 dell'articolo 22, le parole: “inoltrata alla Provincia” sono sopprese;

pp) al comma 3 dell'articolo 22, la parola: “*provinciale*” è soppressa;

qq) al comma 4 dell'articolo 22, le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “*I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio*” e la parola: “può” è sostituita dalla seguente: “*possono*”;

rr) al comma 8 dell'articolo 22, le parole: “vidimato dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “*da trasmettere annualmente alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio*”, le parole: “dell'anatra germanata” sono sostituite dalle seguenti: “*del germano reale forma domestica*” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Con decreto del dirigente competente è definito lo schema del registro di cui al primo periodo.*”;

ss) al comma 9 dell'articolo 22, le parole: “rilasciata dalla ASL di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “*secondo quanto previsto dalla normativa in materia.*”;

tt) al comma 1 dell'articolo 23, dopo la parola: “nazionale” è inserita la seguente: “*,regionale*”;

uu) al comma 2 dell'articolo 23, la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “*Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio*”;

vv) al comma 3 dell'articolo 23, le parole: "anatra germanata" sono sostituite alle seguenti: "*germano reale forme domestica*";

ww) al comma 4 dell'articolo 23, dopo le parole: "altra associazione ornitologica" è inserita la seguente: "*regionale*";

xx) il comma 1 dell'articolo 24 è abrogato;

yy) al comma 2 dell'articolo 24, le parole: "La Provincia può inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "*I competenti uffici delle Regione e delle Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono*";

zz) alla rubrica del Capo VI, dopo le parole: "Art. 43, comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", lettera d);"

aaa) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25, le parole: "e maggio" sono sostituite dalle seguenti: ", maggio e giugno";

bbb) al comma 3 dell'articolo 25, le parole: "le Province" sono sostituite dalle seguenti: "*i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio*";

ccc) alla rubrica del Capo VII, dopo le parole: "Norme finali" sono aggiunte le seguenti: "e transitorie";

ddd) al comma 1 dell'articolo 26, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "*alle disposizioni*" e dopo le parole: "regolamenti provinciali" sono inserite le seguenti: ",*limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi*";

eee) l'articolo 26 bis è abrogato;

fff) dopo l'articolo 26 bis sono aggiunti i seguenti:

"Art. 26 ter

(Cessazione dell'efficacia di disposizioni della DGR n. 55655/2004)

1. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai Capi da II a VII del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni dell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 55655 del 27 luglio 2004 "Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica – mammiferi ed uccelli – in attuazione dell'art. 17 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 39 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26."

Art. 26 quater

(Disciplina transitoria sulla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi)

1. Nelle more dell'integrazione del presente regolamento con la disciplina della caccia in forma selettiva agli ungulati in zona Alpi continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti provinciali e le determinazioni in ordine all'abilitazione alla caccia agli ungulati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 7385 del 20 novembre 2017 e n. 1307 del 25 febbraio 2019, nonché dei relativi decreti dirigenziali."'''

Relazione illustrativa

Il regolamento regionale n. 16/2003 ha un ambito applicativo molto ampio, riguardando l'istituzione e la gestione delle zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, i richiami vivi di cattura, l'esercizio venatorio in zona Alpi, l'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale e l'allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a quindici mesi. Esso è tuttavia rimasto sostanzialmente invariato dalla data della sua approvazione, fatta eccezione per alcune modifiche relative all'art. 4, comma 2, e all'art. 17, comma 1, disposte con regolamento regionale n. 8/2018. Nel frattempo, oltre agli interventi del legislatore regionale sulla l.r. 26/1993, a cui il presente regolamento dà attuazione per alcuni aspetti, dall'1° aprile 2016 si è compiuto il trasferimento delle funzioni in materia di caccia dalle Province (fatta eccezione per la Provincia di Sondrio) alla Regione, secondo le disposizioni della l.r. n. 19/2015

“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

Un radicale mutamento del quadro normativo di riferimento che, in relazione alla materia faunistico-venatoria, è stato declinato nella legislazione di settore dalla l.r. n. 7/2016 recante “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’articolo 3 della l.r. 32/2015”, che, all’art. 4, comma 5, dispone che restano efficaci in via transitoria, per quanto compatibili con le modifiche apportate, i provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993, fatte salve le sole eccezioni previste.

Il 26 maggio 2020 il Consiglio regionale ha inoltre approvato un ordine del giorno con il quale ha impegnato la Giunta regionale ad avviare l’iter per la revisione del presente regolamento entro un anno dall’approvazione dell’ordine del giorno stesso, ovvero entro il mese di maggio 2021.

Tutte queste circostanze, insieme a valutazioni di natura tecnica, hanno fatto ritenere opportuno, pur nel mantenimento dell’impianto generale del regolamento, procedere a modifiche finalizzate ad adeguarlo all’evoluzione normativa nonché a rispondere a istanze rappresentate da associazioni venatorie.

Di seguito l’illustrazione sintetica delle modifiche apportate agli articoli indicati.

Capo II “Istituzione e gestione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile (Art. 21 comma 9)”

Art. 2 (Tipologia delle zone)

E’ parzialmente riformulato il comma 1 richiamando l’articolo di riferimento della fonte primaria, per maggior chiarezza. Si precisa inoltre maggiormente l’oggetto del comma 2, includendovi le prove cinofile.

Art. 3 (Zone A)

Si dispone l’abrogazione del comma 1 a seguito della riallocazione in capo alla Regione delle funzioni provinciali in materia di caccia, fatta eccezione per la Provincia di Sondrio. Si modifica inoltre il comma 2 al fine di precisare che costituisce oggetto dell’autorizzazione l’istituzione delle zone A destinate alle prove cinofile.

Art. 4 (Calendario delle prove nelle zone A)

Nella rubrica dell’articolo si inserisce la precisazione della natura delle prove, ovvero che trattasi di prove “cinofile”. Il comma 1 è adeguato al soprarchiamato trasferimento di funzioni in materia di caccia.

Analogo adeguamento, in termini di abrogazione o modifica, è disposto agli articoli **5, commi 2 e 4, 6, commi 4 e 5, 12, comma 1, 18, 19, commi 1 e 2, 22, commi 1, 4 e 8, 24, comma 2, e 25, comma 3**.

Art. 5 (Zone B)

Il comma 2, oltre ad essere adeguato al suddetto trasferimento di funzioni, è integrato con la precisazione, attualmente contenuta nel comma 3, relativa all’eventualità che le zone B, se giornaliere e relative a prove cinofile effettuate esclusivamente su selvaggina naturale, ricadano in aree protette, previo consenso dell’ente gestore.

Si elimina, inoltre, il riferimento alla durata delle zone B per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’art. 21, commi 4, 5 e 6 della l.r. 26/1993. Si precisa, altresì, che è facoltà dei soggetti di cui al medesimo comma richiedere l’autorizzazione all’istituzione delle zone B, poiché tali zone per l’addestramento dei cani e per le prove cinofile, al pari delle zone C e delle zone A, vengono istituite dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio solo a seguito della presentazione di una specifica istanza.

Si tratta, infatti, di zone affidate ad una gestione di natura privatistica come si evince anche dall’art. 13, comma 3, lett. b), della stessa l.r. 26/1993 laddove si prevede una quota massima del territorio agro-silvo-pastorale, pari al 15% di ciascuna provincia, destinata ad “ambiti privati”, comprendendo fino al 3% le zone per allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile. Di tali zone si è preso atto nei piani faunistico-venatori territoriali.

Al comma 4 si dispone infine l'inserimento del comparto di maggior tutela della zona Alpi fra i territori esclusi dall'autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile in zone B giornaliere su selvaggina proveniente da allevamento, in ragione del particolare valore e pregio ecologico e naturalistico di tale comparto.

Art. 6 (Zone C)

Al comma 2, si elimina il riferimento alla durata triennale che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della l.r. 26/1993, è divenuta al massimo decennale. Si sostituisce, inoltre, la denominazione "anatra germanata" con quella di "germano reale forma domestica", più corretta dal punto di vista tassonomico.

Alla stessa sostituzione si procede negli **articoli 22, comma 8, e 23, comma 3**.

Art. 7 (Domanda di autorizzazione)

Si riformula in termini più chiari il comma 1, eliminando contestualmente il riferimento ormai desueto alla carta legale. Al comma 2, si precisa che nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione relativa alle zone A, B e C devono essere evidenziati i fogli e i mappali relativi alla zona richiesta, per avere certezza delle proprietà/conduzioni interessate dall'iter autorizzativo della zona. Si elimina, inoltre, la previsione della marca da bollo da apporre sull'autorizzazione, essendo tale marca da bollo dovuta solo per la presentazione dell'istanza.

Art. 9 (Rilascio permessi)

Al comma 1, si elimina la previsione relativa alla predisposizione di permessi di accesso alle zone B e C, da parte delle province, lasciandolo pertanto in capo al titolare dell'autorizzazione.

Art. 10 (Quote di accesso)

Si elimina il tariffario delle quote massime di partecipazione alle zone per l'addestramento cani e le prove cinofile, lasciandone la definizione alla libera determinazione del titolare dell'autorizzazione.

Capo III “Richiami vivi di cattura (Art. 26, comma 3)”

Art. 12 (Possesso dei richiami vivi di cattura)

Si adegua il comma 1 alla modifica apportata all'art. 26, comma 1, della l.r. 26/1993 dall'art. 17, comma 1, lett. a), della l.r. 8/2021: per effetto di tale modifica, infatti, possono essere utilizzati anellini inamovibili "in materiale metallico, plastico o altro materiale idoneo".

Si prevede l'abrogazione del comma 2 poiché non può darsi il caso di rimozione di un anello inamovibile. L'abrogazione del comma 3 è invece dovuta al fatto che sono state abrogate le disposizioni di cui all'art. 26, commi 5 bis e 5 quater, della l.r. 26/1993 sulla banca dati dei richiami vivi (v. in tal senso art. 17, comma 1, lett. b), della sopracitata l.r. 8/2021).

Capo IV “Esercizio venatorio in Zona Alpi (Art. 27, comma 4)”

Art. 14 (Comparti venatori)

Si propone l'abrogazione dell'intero articolo in quanto a) la previsione del comma 1 relativa alla possibilità di individuare "entità territoriali omogenee" all'interno dei due comparti venatori, rispettivamente denominati di maggior tutela e di minor tutela, non trova corrispondenza nell'art. 27, comma 2 bis, della l.r. 26/1993; b) la previsione del comma 2 è superata dal disposto dell'art. 27, comma 6, della stessa l.r..

Art. 15 (Organizzazione del prelievo)

Si elimina la previsione relativa alla disciplina dell'esercizio venatorio da appostamento temporaneo da parte delle province in quanto l'annuale deliberazione della Giunta regionale relativa alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale, in attuazione della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 "Calendario venatorio regionale", disciplina anche la caccia da appostamento temporaneo nei comprensori alpini compresi nei territori provinciali di competenza delle strutture AFCP. Permane solo la previsione del divieto di impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.

Si dispone inoltre l'abrogazione del comma 2 relativo alla possibilità di prevedere un inserto aggiuntivo al tesserino venatorio in quanto non lo si ritiene necessario.

Art. 16 (Caccia di specializzazione)

Si modifica la rubrica poiché le forme di caccia di specializzazione sono molteplici.

La modifica del comma 1 è invece dovuta al fatto che nel corso del tempo le cacce di specializzazione sono state effettivamente introdotte in tutti i territori aventi zona Alpi; pertanto non si tratta più di un'eventualità. Le medesime forme di caccia sono inoltre contemplate dall'annuale deliberazione di Giunta regionale relativa alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale.

Art. 17 (Calendario venatorio)

Si dispone l'abrogazione dell'articolo poiché le specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nei compatti di maggior tutela e di minor tutela della zona Alpi previste dall'art. 27, comma 5, della l.r. 26/1993 rientrano fra le disposizioni integrative al calendario venatorio approvate dalla Giunta regionale con la relativa deliberazione. Si aggiunga che la forma dell'atto amministrativo è l'unica che si addice al calendario venatorio (in tal senso, *ex plurimis*, sentenza della Corte costituzionale n. 20/2012).

Art. 19 (Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo)

Al comma 2, in relazione al censimento della fauna selvatica stanziale alpina, si propone l'eliminazione dell'inciso "realizzato di concerto con i Comitati di gestione" trovando sul punto applicazione quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della l.r. 26/1993.

Art. 20 (Addestramento e allenamento dei cani)

Si prevede l'abrogazione del comma 1 poiché le zone e i giorni in cui è consentita l'attività di addestramento e allenamento vengono disposti, per ciascun territorio, con l'annuale deliberazione di Giunta regionale relativa alle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale.

La modifica al comma 2 si rende necessaria in quanto l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono consentiti non solo ai cacciatori, ma a chiunque detiene cani da caccia (in tal senso v. art. 40, comma 12 bis, della l.r. 26/1993).

Si dispone, infine, l'abrogazione del comma 3 in quanto l'attività di recupero degli ungulati feriti è disciplinata dall'art. 7 della l.r. 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti", che rinvia all'adozione di apposita deliberazione della Giunta regionale con cui definire le modalità di attuazione (v. dgr n. 2601/2021).

Art. 21 (Strumenti di caccia)

Al comma 2, si aggiorna il termine con il quale oggi viene indicato il responsabile della squadra di caccia collettiva al cinghiale.

Al comma 4 si modifica la lunghezza minima consentita per le canne dei fucili utilizzabili in zona Alpi, quale adeguamento di natura tecnica alla lunghezza delle canne di determinati tipi di fucili a uso sportivo attualmente in commercio, il cui impiego venatorio è lecito; si elimina inoltre il divieto di utilizzo di ottiche di puntamento con fattore di ingrandimento superiore a 12, per consentire l'azione di caccia in condizioni di maggior sicurezza per i cacciatori che non devono avvicinarsi troppo agli animali e consentire maggiore precisione di tiro in ambienti complessi dal punto di vista geomorfologico e ambientale. Tali ottiche sono altresì idonee a compensare la progressiva riduzione della luce naturale dopo il tramonto.

Capo V "Allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale (Art. 39, comma 1)"

Art. 22 (Allevamenti)

Al comma 1 si sostituisce il richiamo alla legge n. 473/1993 nel frattempo abrogata con il richiamo all'art. 544 ter c.p. in tema di maltrattamento di animali.

Al comma 8 s'introduce, per esigenze di uniformità, il rinvio a un decreto dirigenziale con cui definire lo schema del registro su cui riportare dati relativi ad animali allevati.

Si modifica, inoltre, il comma 9 in quanto la certificazione sanitaria per gli animali destinati al ripopolamento può essere rilasciata dalle ATS competenti, ma può anche consistere in un’attestazione di un veterinario sullo stato di salute degli animali.

Art. 23 (Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale)

Ai commi 1 e 4 si aggiunge il richiamo ad associazioni di ornicoltori riconosciute a livello regionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 26, comma 1bis, della l.r. 26/1993.

Art. 24 (Allevamenti di mammiferi)

Si dispone l’abrogazione del comma 1 in quanto non è vigente alcuna disposizione legislativa in materia di sanità veterinaria che regolamenti la marcatura di mammiferi selvatici allevati o che ponga tale mansione in capo alle ATS.

Capo VI “Allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi (Art. 43, comma 2)”

Si propone l’inserimento, nella rubrica del Capo VI, del puntuale riferimento all’art. 43, comma 2, della l.r. 26/1993.

Art. 25 (Modalità e limiti)

Al comma 2, lett. b), si propone di aggiungere il mese di giugno a quelli nei quali l’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi già risulta vietata (aprile e maggio), al fine di ampliare il periodo di massimo rispetto da riservare alla fauna selvatica durante la stagione riproduttiva.

Capo VII “Norme finali”

Art. 26-bis (Sospensione dell’efficacia)

Si propone l’abrogazione dell’articolo in quanto ampiamente superati i termini entro i quali veniva sospesa l’efficacia delle disposizioni richiamate.

Art. 26-ter (Cessazione dell’efficacia di disposizioni della dgr n. 55655/2004)

Si introduce questo articolo al fine di esplicitare il superamento di disposizioni di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale richiamata a seguito di previsioni ora contenute nel r.r. 16/2003, come modificato. Non è stata ripresa la generica e imprecisa equiparazione, impropriamente inserita nella deliberazione, di qualsiasi allevamento allo stato brado anche recintato ad un “centro di produzione di fauna selvatica allo stato naturale”. Resta inteso che i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono comunque assoggettati a tassa di concessione regionale, in base alle disposizioni dell’art. 23 della legge 157/1992, dell’art. 46 della l.r. 26/1993 e dell’art. 34, comma 2, della l.r. 10/2003 (Testo unico della disciplina dei tributi regionali)

Art. 26-quater (Disciplina transitoria sulla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi)

Nelle more dell’integrazione del regolamento con la disciplina della caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi, si precisa che continuano a trovare applicazione le disposizioni ora contenute nei regolamenti provinciali e le determinazioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale richiamate; ciò al fine di evitare un vuoto normativo.